


Rev.
no 2693
del 13.3.1985



COMUNE DI CARRARA

PROVINCIA DI MASSA E CARRARA

N. 35110/6049 - 1984
..... protocollo

N. 425/1981..... della pratica

IL SINDACO

Vista la domanda del Sig. I.A.C.P. (CF. 00093790459).....
per essere autorizzato a 2^ VARIANTE al progetto per lavori di costruzione di un
fabbricato ad uso abitazione in via Provinciale - Bonascola -
Comprensorio PEEP -

Visti:

i disegni allegati alla domanda stessa;

il parere espresso dalla Commissione Edilizia in data 25/1/85 n° 3.....;

la licenza di costruzione del 17/11/81 n° 425.....;

i riferimenti dell'Ufficio Urbanistica Comunale e dell'Ufficio d'Igiene;

il nulla osta dei VV.FF.;

la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e 6 agosto 1967 n. 765; e 28/1/77 n° 10;

la legge Comunale e Provinciale;

i regolamenti Comunali d'Igiene e Polizia locale;

*il pagamento degli oneri di cui alla legge 28/1/77 n° 10 - Rev. n°2224
del 10/8/83 e 365 del 23/8/1984;*

C O N C E D E
~~XXXXXXXXXX~~

il sig. I.A.C.P. con Sede in Carrara - Via Roma n° 30

all'esecuzione dei lavori di cui si tratta sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, d'igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e alle condizioni di seguito riportate.

Ai sensi dell' art. 18 comma 1° della legge 2/2/1974 n. 64 i lavori oggetto della presente concessione non possono essere iniziati senza la preventiva autorizzazione scritta dell' Ufficio Tecnico della Regione o dell' Ufficio del Genio Civile secondo le competenze vigenti e secondo la norme vigenti. L' inizio dei lavori deve essere altresì comunicato a mezzo di mezzo scritto o mediante lettera raccomandata con F. C. contemporaneamente al Sindaco ed all' Ufficio Tecnico della Regione o dell' Ufficio del Genio Civile secondo le competenze vigenti a norma dell' art. 17 comma 1° della citata legge n. 64/74.

- 19) - In caso di inosservanza delle norme e modalità esecutive fissate nel presente atto verranno applicate le misure previste nell'art. 32 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e nell'art. 26 della legge stessa modificato ai sensi dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1967 n. 765; salvo l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal 2° e 3° comma dell'art. 13 della legge 6 agosto 1967 n. 765;
- 20) - Senza pregiudizio delle sanzioni penali e dei più gravi provvedimenti stabiliti dalle leggi, ogni infrazione alle presenti norme è punita con ammenda fino a L. 1.000.000 (unmilione) e con l'arresto fino a 6 mesi e ammenda fino a L. 2.000.000 (duemilioni) nei casi di prosecuzione dei lavori nonostante l'ordine di sospensione, ai sensi ai sensi dell'art. 13 della legge 6 agosto 1967 n. 765.
- 21) - L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporterà la decadenza della licenza se in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data d'inizio.
- 22) - La presente autorizzazione, trattandosi di variante non sostanziale, agli effetti del termine previsto sub 3), ha la stessa decorrenza della licenza edilizia originaria.


Carrara, li 21 Febbraio 1985

R I L A S C I O — Carrara li


S C A D E N Z A — Carrara li

Accluse si restituiscono due copie di ciascuno dei disegni presentati.


Visto per regolarità procedurale
L'INGEGNERE CAPO




SINDACO



Consegnata da



a mano di



il

13.3.85